

ALLEGATO A

Elenco degli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicità da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell'articolo 105 ter, comma 4, l.r. 1/2005.

<p>A) “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi strategico, sono:</p>	<p>B) “Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” Gli edifici, il cui uso prevalente è da considerarsi rilevante, sono:</p>
<p>1. Strutture ospedaliere e sanitarie</p> <p>a) ospedali, case di cura e strutture funzionali primarie annesse; b) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie, dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; c) centrali operative 118</p> <p>2. Strutture civili</p> <p>a) sedi istituzionali di enti pubblici; b) sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (centro operativo mobile, centro operativo comunale); c) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile; d) edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza</p> <p>3. Strutture militari e assimilabili</p> <p>a) caserme delle forze armate, dei carabinieri, della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, del corpo forestale dello Stato</p> <p>4. Infrastrutture</p> <p>a) centrali elettriche di importanza primaria; b) strutture primarie per le telecomunicazioni (radio, televisioni, telefonia fissa e portatile, ponti radio della rete nazionale); c) vie di comunicazione (strade, ferrovie) ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza; d) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza; e) strutture primarie connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di</p>	<p>1. Strutture per l'istruzione sia pubbliche che private</p> <p>a) scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture funzionali primarie annesse; b) palestre annesse agli edifici scolastici; c) sedi universitarie, accademie, conservatori e relative strutture gestionali e di coordinamento</p> <p>2. Strutture Civili</p> <p>a) uffici amministrativi degli enti pubblici; b) uffici con notevole accesso al pubblico (uffici postali e bancari principali, centri civici, centri per convegni, mense); c) edifici con elevato contenuto artistico o patrimoniale (musei, biblioteche); d) edifici per il culto con superficie utile > 200 metri quadri; e) sale per lo spettacolo, teatri, cinema, sale da ballo, con capienza utile > 100 persone; f) edifici adibiti ad attività sportive o ad esse funzionali e destinati al pubblico, con capienza utile > 100 persone (stadi, tribune, palazzetti dello sport); g) grandi magazzini di vendita, mercati coperti, centri commerciali con superficie di vendita > 2500 metri quadri; h) edifici a destinazione residenziale con cubatura >5.000 metri cubi ed altezza > 25 metri; i) edifici con destinazione alberghiera con capacità ricettiva > 50 persone; j) strutture sanitarie o socio-assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi)</p> <p>3. Strutture industriali</p> <p>a) edifici industriali ove sia prevista una presenza contemporanea media > 200 addetti; b) edifici industriali nei quali avvengono lavorazioni di materie insalubri o pericolose</p> <p>4. Infrastrutture</p> <p>a) vie di comunicazione (strade, ferrovie,</p>

<p>materiali combustibili (oleodotti, gasdotti); f) strutture primarie connesse con il funzionamento di acquedotti locali</p> <p>5. Altre strutture e infrastrutture specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.</p>	<p>banchine portuali, piste aeroportuali, funivie) ed opere d'arte annesse, il collasso delle quali può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico; b) opere di ritenuta (dighe) con volume di acqua invasato > 50000 metri cubi o altezza dello sbarramento > 5 metri; c) impianti primari di depurazione</p> <p>5. Altre strutture e infrastrutture individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile.</p>
--	---